

Revisione ordinaria delle partecipazioni societarie detenute, direttamente o indirettamente, dalla Provincia di Padova. Anno 2024 (articolo 20 del D.Lgs. n. 175/2016)

RELAZIONE TECNICA

Premessa:

Le Società oggetto della presente relazione tecnica sono le seguenti:

- Padova Attiva s.r.l.;
- Interporto di Padova S.p.a.;
- Padova Hall S.p.a.
- Veneto Strade S.p.a.

Non è oggetto di approfondimento, ai fini della revisione ordinaria delle partecipazioni, ATTIVA S.P.A., società partecipata sia direttamente dalla Provincia che indirettamente (tramite Padova Attiva s.r.l.) in considerazione della procedura fallimentare in corso.

PADOVA ATTIVA S.R.L.

Padova Attiva s.r.l. è la società totalmente partecipata dalla Provincia ed affidataria *in house* di alcuni servizi per la Provincia. Lo Statuto è aggiornato alla normativa vigente ed è stata effettuata l'iscrizione nel Registro tenuto da ANAC per le società *in house*.

Valutazioni tecniche circa la permanenza dei presupposti ex articolo 5, commi 1 e 2, TUSP.

Si ritiene che la partecipazione in Padova Attiva continui a soddisfare presupposti richiesti per il suo mantenimento in ordine alla convenienza economica e alla sostenibilità finanziaria, nonché con riferimento alla gestione dei servizi affidati e alla compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese. Più precisamente:

A) Sostenibilità economico-finanziaria della partecipazione e servizi affidati

Bilancio di esercizio al 31/12/2023

La Società ha chiuso l'ultimo bilancio di esercizio (al 31/12/2023) con un utile di € 222.547,00, che viene destinato a Riserva straordinaria.

Al 31/12/2023 la differenza tra il valore ed il costo della produzione (margine operativo netto - Ebit) è positiva, pari ad € 477.397,00. Il patrimonio netto risulta essere di € 2.013.909,00, superiore al capitale € 90.000,00,

Per quanto riguarda l'adeguato assetto organizzativo, richiesto dal D.Lgs.n.14/2019 – Codice della crisi di impresa – dalla Nota Integrativa si rileva che:

1) il Patrimonio netto della società è positivo; la Società è adeguatamente patrimonializzata grazie al capitale sociale, sopra il limite legale, e all'ammontare delle Riserve, pari ad € 1.683.362;

ALLEGATO C

2) l'indice DSCR (che misura la capacità della Società di remunerare gli oneri finanziari con i propri flussi di cassa) è positivo, pari all'1,19 nell'esercizio 2023 e all'1,01 nell'esercizio 2024.

L'indice 2024 è stato calcolato dall'A.U., come richiesto dalla legge, in base al budget previsionale a 12 mesi relativo all'esercizio 2024.

Preconsuntivo 2024 e previsionale 2025 e servizi svolti.

Per gli esercizi 2024 e 2025 è previsto un risultato economico positivo.

Con pec in data 21/10/2024 prot. n. 72161, l'Amministratore Unico ha trasmesso i dati relativi alla situazione contabile al 30/09/2024, la situazione contabile previsionale al 31/12/2024 e il bilancio previsionale per l'anno 2025.

Da tali documenti si evincono i seguenti dati:

1. situazione contabile al 30/09/2024:

Totale Valore della Produzione	€ 800.897,15
Totale Costi della Produzione	€ 259.172,07
Differenza tra Valore e Costo della produzione	€ 541.725,08
Oneri finanziari	€ 152.040,08
Risultato prima delle imposte	€ 389.685,00

2. bilancio previsionale di chiusura al 31/12/2024

Totale valore della produzione	€ 1.161.817,94
Totale costi della produzione	€ 651.678,91
Differenza tra valore e costi della produzione	€ 510.139,03
Oneri finanziari	€ 200.595,43
Risultato di esercizio prima delle imposte	+ € 309.543,60

3. bilancio previsionale 2025

Totale valore della produzione	€ 1.170.538,28
Totale costi della produzione	€ 720.071,24
Differenza tra valore e costi della produzione	€ 450.467,04
Oneri finanziari	€ 181.756,89
Risultato di esercizio prima delle imposte	+ € 268.710,15

Le previsioni inerenti i **ricavi** 2024 e 2025 sono svolte sulla base dei contratti *in house* con la Provincia e dei contratti extra moenia in corso per i due esercizi.

Con riferimento agli affidamenti in house, Padova Attiva:

- è affidataria del servizio relativo alle verifiche di rendimento energetico e dello stato di esercizio e manutenzione degli impianti termici civili installati nei Comuni del territorio provinciale con meno di 30.000 abitanti della durata di 4 anni, giusta deliberazione di Consiglio Provinciale n. 18 del 30/09/2021, al prezzo di € 150.000,00 (iva compresa) per stagione termica. In data 05/10/2021 è stato sottoscritto il contratto di servizio.

Nel corso dell'istruttoria condotta dagli uffici ai fini del nuovo affidamento *in house* è stata verificata la congruità economica del prezzo del servizio.

ALLEGATO C

- ha in essere con la Provincia un rapporto di locazione attiva con scadenza 31/12/2025 (determinazione n. 1155 del 12/12/2019), con canone di € 918.000,00 oltre IVA;

Nel 2° semestre 2023 e nell'anno 2024, Padova Attiva è stata coinvolta anche nell'attività di informazione sulle CER e sui gruppi AERAC rivolta ai cittadini del territorio provinciale, attività demandata alle Province dalla Regione del Veneto con d.G.R. n. 1442/2023. La Provincia di Padova ha attivato un punto di contatto informativo sulle CER e sui gruppi AERAC (Sportello Energia) raggiungibile tramite mail, a cui Padova Attiva risponde, collaborando con la Provincia. Si tratta di attività che, ad oggi, non comporta costi di gestione in quanto svolta dall'Amministratore Unico, nell'ambito del suo incarico, in considerazione delle sue competenze.

Nel mese di aprile 2024 la Provincia ha affidato a Padova Attiva il servizio di digitalizzazione di frazionamenti catastali ed elaborati tecnici riferiti a strade provinciali per un importo netto di € 4.500,00.

Con riferimento ai contratti *extra moenia*, la Società, nel rispetto dei presupposti e dei limiti previsti dall'art. 16, comma 3 e comma 3bis, e quindi, nell'ambito delle proprie competenze statutarie (servizi informatici, servizi di locazione e controllo impianti termici) e con il personale e le apparecchiature in dotazione, svolge anche servizi a favore di ulteriori soggetti pubblici:

- ha in essere un rapporto di locazione attiva con il Comune di Padova per il quale prevede entrate annuali di € 59.934,96 oltre IVA per il 2023 e per il 2024 (contratto di locazione di 6 anni, con decorrenza dal 1°/03/2023);
- svolge servizi di digitalizzazione degli archivi documentali per alcuni Comuni del territorio, previa convenzione;
- è affidataria del servizio relativo ai controlli sugli impianti termici della Provincia di Treviso (anni 2024, 2025 e 2026) e della Provincia di Verona (anni 2024 e 2025).

Le attività *extra moenia*, alla luce dell'ultimo bilancio di esercizio approvato dalla Società e della relazione dell'Amministratore Unico relativa al primo semestre 2024, rispettano il limite dell'80% del fatturato che la Società deve svolgere in attività della Provincia ai fini del permanere della qualifica di *società in house*; nelle determinazioni assunte dall'Amministratore Unico della Società, prima della stipulazione dei relativi contratti viene dato atto delle “*economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società*”.

Le previsioni dei ricavi 2025 sono leggermente superiori a quelle dei dati preconsuntivi 2024, in considerazione dei nuovi contratti *extra moenia*, ricevuti in affidamento nella seconda parte del 2024. Anche le previsioni dei costi sono superiori a quelli dei dati preconsuntivi 2024. In particolare, per il personale è previsto che nel 2015 i costi ritornino ai livelli del 2023.

A tal proposito, si fa presente che nel 2024 la spesa di personale è diminuita rispetto al 2023, pur rimanendo invariato il numero dei dipendenti: ciò è dovuto alla trasformazione di n.1 contratto a tempo pieno in tempo parziale per un limitato periodo di tempo e all'astensione obbligatoria dal lavoro di n. 1 dipendente per 5 mesi.

B) Compatibilità dell'intervento finanziario con le norme europee

ALLEGATO C

Con riferimento alla compatibilità dell'intervento finanziario a favore di Padova Attiva s.r.l. con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di stato alle imprese, si conferma che:

- gli oneri a carico del bilancio provinciale, legati alla partecipazione a Padova Attiva s.r.l., sono costituiti esclusivamente dai corrispettivi per i servizi erogati svolti a favore della Provincia, che costituiscono l'oggetto sociale esclusivo;
- risulta rispettata la disciplina dell'*in house* prevista dalla direttiva UE 2014/23 e dal D.Lgs. n. 175/2016, per le finalità di tutela e promozione della concorrenza e del mercato, che derivano dall'adesione all'Unione Europea.

C) Valutazioni tecniche sulla sussistenza dei presupposti ex articolo 20.

Rimangono valide le osservazioni formulate nelle precedenti Relazioni Tecniche.

In particolare, in merito al vincolo di scopo:

- i controlli sugli impianti termici costituiscono, *ex lege*, una competenza dell'ente Provincia;
- anche il soddisfacimento delle esigenze funzionali della Provincia, connesse allo svolgimento della propria attività istituzionale (collocazione negli immobili locati di uffici provinciali), attribuisce alla locazione natura di attività strettamente necessaria "*al perseguimento delle finalità istituzionali della Provincia*".

Il fatturato complessivo medio dell'ultimo triennio supera il limite minimo previsto dalla legge.

Non sussiste la criticità di cui all'art. 20, comma 2, lettera d (produzione di un risultato negativo per quattro dei 5 esercizi precedenti), in quanto i risultati d'esercizio degli ultimi 5 anni (2019-2023) sono tutti in utile.

Si ritiene rimanga in ogni caso la necessità di contenimento dei costi di funzionamento (ex art. 20, comma 2, lettera f) al fine di continuare a garantire l'equilibrio di bilancio.

Misure di razionalizzazione per il 2025

Con il DUP 2025-2026 della Provincia sono stati assegnati alla Società alcuni obiettivi per l'esercizio 2024 in relazione ai costi per materie prime, servizi e personale e le indicazioni per il loro perseguimento. Tali obiettivi sono perfezionati con la proposta di deliberazione di modificazione del DUP all'esame del Consiglio Provinciale. **(si veda allegato B)**

Gli obiettivi assegnati sono tali da garantire l'equilibrio economico finanziario della Società, tenendo contenuti il più possibile i suoi costi.

Per quanto concerne la possibilità di sciogliere la società, con conseguente reinternalizzazione dei servizi, rimangono in essere le problematiche relative al carico fiscale legato al trasferimento degli immobili evidenziate nelle Relazioni Tecniche degli ultimi anni.

INTERPORTO PADOVA S.P.A.

Interporto Padova S.p.a. è una società a prevalente partecipazione pubblica, ma non a controllo pubblico, essendo partecipata direttamente in modo maggioritario dagli enti pubblici, nessuno dei quali, da solo, controlla la Società.

Non pare configurabile un controllo congiunto da parte delle P.A. socie ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. n. 175/2016, in quanto non vi sono norme di legge, statutarie o patti parasociali che richiedono il consenso unanime dei Soci Pubblici; né è ravvisabile un controllo congiunto "per comportamenti concludenti".

Come si è dato atto nella Relazione Tecnica dell'anno precedente, la Società ha, in ogni caso, recepito nel proprio Statuto le disposizioni previste dal T.U.S.P. relative alle società a controllo pubblico e provvede ad alcuni adempimenti previsti per tale categoria di società.

La partecipazione diretta nella Società al 31/12/2023 era di 1.120.493,00 azioni del valore di € 5,00, per complessivi € 5.602.465,00 = 15,11%; la partecipazione indiretta (per il tramite del Consorzio ZIP) era la seguente (532.502 azioni per € 2.660.260,00)* 1/3= 7,18% * 1/3= 2,39%.

A fine anno, con deliberazione n. 32 di reg. del 21/12/2023, il Consiglio Provinciale ha deliberato di approvare il progetto di fusione del Consorzio Zona Industriale e Porto Fluviale (ZIP) di Padova in liquidazione, nella Società Interporto Padova S.p.a, oltre all'aumento di capitale di Interporto, derivante dal progetto di fusione.

La suddetta fusione si è realizzata nel 2024; precisamente, come si dà atto nel decreto del Presidente n. 97 del 26/08/2024:

- con atto pubblico del 01/07/2024 è avvenuta la fusione per incorporazione tra Consorzio Zona Industriale e Porto Fluviale di Padova in liquidazione, in qualità di soggetto incorporato e Interporto Padova S.p.a., in qualità di società incorporante, con efficacia ex art. 2504bis del codice civile dal giorno 05/07/2024, data a decorrere dalla quale:
- la Società Interporto Padova s.p.a. è subentrata al Consorzio incorporato, in tutti i beni e rapporti giuridici di qualsiasi natura e specie facenti capo allo stesso;
- è cessata la partecipazione della Provincia al Consorzio ZIP in liquidazione, in quanto estinto;
- la partecipazione della Provincia in Interporto Padova S.p.a., ammonta a n. 1.643.740 azioni del valore nominale di € 5,00 ciascuna, per complessivi € 8.218.700,00, pari al 18,29% del capitale sociale.

Valutazioni tecniche sulla sussistenza dei presupposti ex articolo 20

Anche quest'anno non si ritengono sussistere le criticità menzionate dall'articolo 20, comma 2.

In particolare:

- a. la partecipazione rientra tra quelle previste dall'articolo 4 e si ribadiscono le considerazioni in merito al vincolo di scopo e al vincolo di attività svolte gli scorsi anni, di seguito meglio puntualizzate anche alla luce della più recente giurisprudenza:
 - con riferimento al cd. vincolo di attività, che la Società può essere qualificata come società che svolge l'attività di "*produzione di un servizio di interesse generale*" ai sensi dell'art.4, comma 2 lett. A), tenuto conto che:

- Essa ha per oggetto sociale lo studio, la promozione, il coordinamento, lo svolgimento e la gestione di tutte le attività inerenti la creazione e l'esercizio in Padova di un interporto, come definito dalla L. n. 240/1990, per l'integrazione dei sistemi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale e aereo;
- la Corte di Cassazione, con pronuncia delle Sezioni Unite n. 9940 del 12/05/2005, ha espressamente riconosciuto che *"gli interporti - costituendo nel loro insieme una delle strutture fondamentali per il sistema dei trasporti - soddisfano bisogni di interesse generale"*(Cass. SS.UU., 12/05/2005, n. 9940);
- il Consiglio di Stato, con pronuncia della Sezione quinta, n. 4748 del 22 agosto 2003, ha espressamente attribuito ad Interporto di Padova S.p.a. la qualificazione di organismo di diritto pubblico sul presupposto della natura generale e pubblica dei fini istituzionalmente perseguiti da tale Società;
- di recente il Consiglio di Stato, nella pronuncia della Sezione seconda n. 1776 del 12/03/2020, ha precisato che *"Ai sensi dell'art. 3 del testo originario della L. n. 240/1990, la realizzazione e la gestione degli interporti era affidata ad enti pubblici e a società per azioni, anche riuniti in consorzi, mediante il rilascio di una concessione e la stipula di una convenzione per garantire il perseguimento delle finalità di pubblico interesse attribuite ad ogni singolo interporto. [...]. L'art. 6, comma 3, D.L. n. 98-1995, convertito in L. 30 maggio 1995, n. 204 ha abrogato il regime concessorio"*, privatizzando la gestione operativa degli interporti. *"Ciò, tuttavia, non ha inciso, sulla struttura fisica dell'interporto medesimo, che è evidentemente funzionale a realizzare rilevanti interessi pubblici per la comunità, quali concentrare i flussi di merci e promuovere il trasporto multimodale con particolare riferimento alla modalità ferroviaria (con influssi benefici sull'ambiente), aumentare la competitività e l'efficienza delle imprese di trasporto/logistica e sviluppare reti logistiche nazionali ed internazionali, offrendo servizi migliori al sistema produttivo"*;
- con riferimento al vincolo di scopo: l'attività dell'Interporto di Padova è ritenuta strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Amministrazione:
 - alla luce delle esternalità positive prodotte dalla stessa per il territorio provinciale, sia sotto il profilo dello sviluppo economico, con conseguenze sull'occupazione, che sotto il profilo della razionalizzazione del territorio e della riduzione dell'impatto ambientale;
 - tenuto conto che l'attività della Società, come disciplinata dalla normativa statale e dallo Statuto, è inerente alle competenze della Provincia in materia di pianificazione territoriale, trasporti ed ambiente, funzioni che ad oggi permangono in capo alla Provincia
- b.** la Società ha un numero di dipendenti superiore al numero dei componenti dell'organo amministrativo;
- c.** la Provincia non partecipa a società o ad enti pubblici strumentali che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da Interporto di Padova S.p.a.;
- d.** nel triennio 2021-2023 il fatturato medio della Società è stato superiore ad € 1.000.000,00;
- e.** la società gestisce un servizio di interesse generale; in ogni caso gli ultimi 3 bilanci (2021, 2022, 2023), sono stati chiusi in utile.

ALLEGATO C

- f. non necessita di contenimento dei costi di funzionamento, in quanto la società risulta in equilibrio economico-finanziario.
- g. non appare necessaria l'aggregazione di Interporto Padova S.p.a. ad altre Società.

Valutazioni tecniche in merito alla permanenza dei presupposti ex articolo 5, commi 1 e 2

Si ritiene che la partecipazione in Interporto Padova S.p.a. continui a soddisfare i suddetti presupposti e si conferma quanto esplicitato nella Relazione Tecnica alla revisione straordinaria ed alle revisioni ordinarie degli anni scorsi.

In particolare, per la sostenibilità finanziaria e la convenienza economica della partecipazione:

- si conferma che la partecipazione alla Società non comporta oneri economici per la Provincia;
- il requisito della sostenibilità finanziaria può dirsi pienamente integrato in quanto la società è in grado di coprire con i ricavi i propri costi di produzione, senza dover ricorrere a trasferimenti/finanziamenti/mutui da parte dei Soci;
- inoltre:

- Interporto Padova S.p.a. è una società che risulta in equilibrio economico-finanziario;
- gli esercizi 2014-2023 sono stati chiusi tutti in utile;
- la Società ha trasmesso alla Provincia il bilancio infrannuale al 30/06/2023, dai cui dati risulta sostanzialmente confermata la buona situazione economico patrimoniale di Interporto.

Il servizio svolto dalla Società (intermodalità), caratterizzato da un effettivo monopolio in termini territoriali dovuto alla funzionale esclusività nella gestione di strutture necessarie ed asserventi lo snodo di rete (terminal), non è assumibile in gestione diretta da parte della Provincia, per cui non sono pertinenti considerazioni in ordine alla scelta tra gestione diretta ed esternalizzazione del servizio.

Compatibilità dell'intervento finanziario a favore di Interporto Padova Spa con le norme europee: a tale proposito si conferma che la partecipazione non comporta alcun onere a carico del bilancio provinciale, né a titolo di contributi (trasferimenti), né a titolo di corrispettivo per servizi.

Alla luce delle considerazioni sopra riportate, si ritiene che dal punto di vista tecnico non esistano motivi ostativi al mantenimento della partecipazione in Interporto Padova S.p.a. e non necessiti l'adozione di un piano di riassetto per la razionalizzazione della Società.

PADOVA HALL S.P.A.

La Provincia detiene una esigua partecipazione, pari all'1,59% del capitale sociale, in Padova Hall, la società che è proprietaria del quartiere fieristico e ne gestisce gli eventi.

Valutazioni tecniche in ordine alla sussistenza dei presupposti ex art. 20 TUSP

1) Riconducibilità della partecipazione ad una delle categorie previste dall'articolo 4, commi 1, e seguenti (vincolo di scopo e vincolo di attività):

A tale proposito si richiamano tutte le considerazioni formulate nelle Relazioni Tecniche dei Piani precedenti, in particolare si precisa quanto segue:

Vincolo di scopo: l'assunzione del servizio fieristico come strettamente necessario ad assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività del territorio provinciale fa ritenere integrato il vincolo di scopo. Allo stesso modo la qualificazione delle attività del Centro Congressi e dell'Università (complementari all'attività fieristica in senso stretto, e parte dell'attività fieristica intesa in un'accezione più moderna quale è quella risultante dal Piano Industriale approvato nel 2022, e aggiornato e integrato a giugno 2024), come strettamente necessarie al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Amministrazione Provinciale, realizza il vincolo di scopo.

Vincolo di attività: in relazione al vincolo di attività si espone quanto segue:

- l'art. 4, comma 7, dispone espressamente che *“sono altresì ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici”*;
- in proposito l'Autorità Garante del Mercato e della Concorrenza, nel parere AS1666 del 07/02/2020 ha precisato che: [...] *si ritiene che il legislatore abbia voluto ammettere, ex articolo 4, comma 7, le partecipazioni che riguardano società aventi quale oggetto sociale prevalente l'organizzazione di uno specifico tipo di eventi che, in coerenza con il dettato della norma, appaiono essere le manifestazioni volte alla valorizzazione del patrimonio culturale ed industriale di riferimento, in quanto espressioni di un valore meritevole di essere considerato all'interno delle diverse finalità istituzionali perseguite dalle Pubbliche Amministrazioni in genere.*”
- lo Statuto di Padova Hall prevede che la Società eserciti in via principale la gestione delle attività fieristiche, precisamente l'art. 2 “Oggetto sociale” stabilisce che *“la Società ha per oggetto: 1. La gestione di eventi e manifestazioni fieristiche; la gestione diretta o indiretta delle attività fieristiche, [.....];*
- Padova Hall gestisce in via diretta sia gli eventi fieristici che gli spazi ad essi dedicati nella città di Padova;
- in ogni caso l'attività della società, per quanto concerne la gestione del quartiere fieristico (servizio fieristico e degli immobili), alla luce degli approdi giurisprudenziali e di ANAC, è ritenuta dall'Amministrazione Provinciale servizio di interesse generale, tenuto conto che essa si svolge sempre, dalla prima Fiera Campionaria, nel 1919, nell'ambito degli stessi spazi, realizzati con le risorse delle tre Amministrazioni Pubbliche, garantendo, oltre ad un'offerta qualificata di esposizioni ai cittadini, un rilevante ritorno, in termini economici, per il territorio.

2) Sussistenza presupposti art. 20, comma 2 da b) a g).

Non risultano sussistenti le criticità di cui ai punti b) c), d), e) e g) in quanto:

1) la Provincia non partecipa a società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

ALLEGATO C

- 2) il fatturato medio del triennio 2021-2023 è superiore ad € 1.000.000,00;
- 3) Padova Hall non svolge attività assimilabili a quelle di altre società partecipate;
- 4) dal 2019 al 2023 la Società ha chiuso n 2 esercizi in utile (2021,2022) ed in ogni caso gestisce un servizio di interesse generale;
- 5) Il numero dei dipendenti è superiore a quello dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

3) Valutazioni tecniche in merito al permanere dei requisiti di cui all'art. 5, comma 1 e 2 TUSP

Si conferma quanto precisato nella precedente Relazione Tecnica e, in particolare, che la partecipazione non comporta oneri a carico del bilancio provinciale a titolo di contributi a fondo perduto (trasferimenti), né a titolo di corrispettivo per servizi, rispondendo ai criteri della sostenibilità finanziaria e della economicità.

L'opzione del mantenimento della partecipazione continua a rappresentare, come lo scorso anno, un'ipotesi ammessa nell'ambito di un piano di razionalizzazione, alla luce della situazione economico finanziaria della Società (criticità f- necessità di contenimento dei costi di funzionamento).

Come esposto nella Relazione sull'attuazione del Piano 2023 (allegato A), la Società ha aggiornato il Piano Industriale 2023-2027 e ne ha continuato l'attuazione.

Si ritiene che la Società debba continuare ad operare in tale direzione, tenendo conto anche di eventuali nuovi indirizzi espressi congiuntamente dai Soci.

VENETO STRADE S.P.A.

Premessa

Veneto Strade è una società a totale partecipazione pubblica, soggetta al controllo analogo della Regione del Veneto e della Provincia di Belluno, che le hanno affidato il servizio di gestione della propria rete viaria. La vigente compagine sociale è la seguente:

Compagine sociale	Valore nominale complessivo (€)	%
Regione del Veneto	3.946.160,00	76,429
Città Metropolitana di Venezia	368.800,00	7,143
Provincia di Belluno	110.640,00	2,143
Provincia di Padova	368.800,00	7,143
Provincia di Treviso	368.800,00	7,143
TOTALE	5.163.200,00	100,00

Le attività affidate per legge a Veneto Strade Spa sono le seguenti:

- sviluppo progettuale e realizzazione opere dei Piani Triennali regionali di adeguamento della rete viaria e successivi aggiornamenti, oltre che delle opere complementari al Passante di Mestre, alla

ALLEGATO C

A28 ed alla Pedemontana veneta (art. 22 Legge Regionale 2/2002 e articolo 11 Legge Regionale n. 9/2005);

- manutenzione e vigilanza rete regionale e provinciale in concessione (art. 1 Legge Regionale n. 29/2001).

La partecipazione della Provincia di Padova ammonta a n. 368.800 azioni del valore unitario di € 1,00; il valore della partecipazione, calcolato con il metodo patrimonio netto contabile, al Bilancio di esercizio al 31.12.2023, ammonta ad € 566.664,28.

Riepilogo dei fatti inerenti la partecipazione provinciale in Veneto Strade

Con deliberazione n. 30 del 17/12/2019, nell'ambito della revisione annuale delle partecipazioni societarie ex art. 20 D.Lgs. n. 175/2016, il Consiglio Provinciale aveva deliberato "*l'alienazione della partecipazione detenuta in Veneto Strade S.p.a [...]*". Pur integrando i requisiti tecnici previsti dall'art. 20, comma 2, TUSP, ai fini del mantenimento delle partecipazioni, il Consiglio Provinciale ha ritenuto la partecipazione in Veneto Strade non più strettamente necessaria per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

La procedura per la vendita delle azioni, esperita dalla Provincia nel 2020, è risultata infruttuosa; di conseguenza, in data 31/12/2020, l'Amministrazione Provinciale ha perso i diritti di Socio, acquistando il diritto alla liquidazione della propria quota (articoli 20, comma 7 e 24, comma 5, del TUSP).

Nel 2021 Veneto Strade ha avviato il procedimento per la liquidazione della quota provinciale, stimandola, ai sensi di legge, in € 510.000,00.

Al fine di concludere il procedimento per la liquidazione della quota, ai sensi dell'art. 2437 quater c.c., la Società dovrebbe procedere all'acquisto delle azioni, mediante utilizzo delle proprie riserve disponibili; in assenza di riserve disponibili o di utili, dovrebbe essere convocata l'assemblea straordinaria per deliberare la riduzione del capitale sociale (per una quota corrispondente a quella da rimborsare alla Provincia).

Come dato atto nella Relazione di cui all'allegato A, quest'anno l'Amministrazione ha manifestato l'intenzione di riesaminare, in considerazione delle proprie funzioni istituzionali in materia di viabilità, la propria partecipazione in Veneto Strade, alla luce dell'evoluzione del quadro normativo e della recente cooperazione con la Società. E' stato acquisito, in merito, parere positivo del dirigente competente in materia di viabilità, come da relazione agli atti.

Ciò premesso, si esamina, sotto il profilo tecnico, il provvedimento necessario al ritiro della decisione di dismissione contenuta nella d.C.P. n. 30/2019.

Profili tecnici (di diritto amministrativo) in merito all'atto di ritiro della d.C.P. n. 30/2019 nella parte in cui prevede la dismissione della partecipazione in Veneto Strade.

Il provvedimento idoneo, in astratto, al ritiro della deliberazione consiliare è la revoca, in quanto provvedimento che incide su atti discrezionali, non per ragioni attinenti la loro legittimità, ma il merito (l'opportunità).

Precisamente, ai sensi dell'art. 21 quinquies della L. n. 241/1990, la p.a. può ritirare un provvedimento già adottato *“per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario”*.

1) Non esistono termini di legge per l'esercizio del potere di revoca; **nel caso di specie, si ritiene che sia possibile revocare la deliberazione n. 30/2019, in quanto il procedimento di liquidazione della partecipazione della Provincia è ancora in corso (la revoca avrebbe l'effetto di estinguere il suddetto procedimento, facendone venir meno la causa).**

2) Il provvedimento di revoca incide sulla posizione giuridica dei soggetti direttamente interessati dal provvedimento revocato e, in astratto, potrebbe essere idonea a pregiudicarli.

Nel caso di specie non si ravvisa alcun pregiudizio né per i Soci né per la Società dall'eventuale revoca della deliberazione di dismissione della partecipazione in Veneto Strade:

- i Soci, interpellati, nel 2020, 2022 e 2023 nelle procedure di vendita e di prelazione avviate dalla Provincia e dalla Società non hanno mai manifestato interesse all'acquisto della quota provinciale;
- la Società stessa negli anni ha richiesto più volte se vi fosse la volontà della Provincia di rivedere la propria decisione; in ogni caso, la Società, per liquidare la quota della Provincia dovrebbe utilizzare le proprie riserve disponibili e, quindi, vedere ridotto il proprio patrimonio.

3) Quanto ai presupposti della revoca (sopravenuti motivi di pubblico interesse o mutamento della situazione di fatto o nuova valutazione dell'interesse pubblico originario) **va detto che la valutazione in merito alla strategicità di una partecipazione è altamente discrezionale, di pertinenza dell'organo dotato di competenza decisionale in merito (Consiglio Provinciale), previo accertamento dei requisiti (tecnici) stabiliti dall'art. 20, commi 1 e 2, del TUSP.**

Nel caso di Veneto Strade, sussistono i requisiti di legge perché il Consiglio Provinciale possa decidere nel senso del mantenimento della partecipazione, in quanto non è ravvisabile alcuna delle criticità previste dall'articolo suindicato del TUSP.

In breve: Veneto Strade è una società pubblica di diritto singolare ai sensi dell'art. 1, comma 4, del TUSP (la costituzione è infatti prevista dalla legge regionale del Veneto 25/10/2001, n. 29); la viabilità è una delle competenze della Provincia; la Società presenta i requisiti previsti dal TUSP in ordine a numero di dipendenti e di amministratori, fatturato medio del triennio precedente, risultato di esercizio dei cinque esercizi precedenti.

E' stata richiesta alla Direzione Generale della Società documentazione per approfondire ulteriormente l'istruttoria sul piano della sostenibilità finanziaria e della economicità.

4) Profili procedurali: al fine di tenere informata la Corte dei Conti di tutte le vicende che riguardano le partecipazioni societarie provinciali, si ritiene opportuno inserire la revoca della d.C.P. n. 30/2019 nell'ambito della deliberazione di revisione ordinaria annuale delle partecipazioni societarie (che va comunicata alla Corte dei Conti con il sistema CON.TE e attraverso Portale Tesoro), tenuto conto anche che la dismissione era stata stabilita con analogo provvedimento di revisione ordinaria (Revisione 2019).

5) Profili contabili: sotto il profilo della contabilità pubblica, il provvedimento di revoca non deve comportare oneri al bilancio dell'Ente Provincia. Pertanto:

- non possono essere previsti contributi, a nessun titolo, a favore di Veneto Strade per il solo fatto della partecipazione alla Società;
- potranno essere remunerati eventuali affidamenti di servizi di manutenzione delle strade (deliberati dopo idonea istruttoria ai sensi del TUSP, dalla quale dovrà risultare la relativa convenienza economica).

Valutazioni tecniche sulla sussistenza dei presupposti ex art. 20 TUSP.

Non risulta sussistente alcuna delle criticità menzionate dall'articolo 20, comma 2; in particolare:

a) la partecipazione rientra tra quelle previste dall'articolo 4:

- **VINCOLO DI SCOPO:** ha ad oggetto attività che ineriscono la viabilità (dalla progettazione alla manutenzione della rete viaria) anche per conto dei Soci. La viabilità rientra tra le competenze fondamentali della Provincia.

L'attività prestata dalla Società può essere ritenuta indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali della Provincia, in considerazione delle collaborazioni instaurate nell'ultimo periodo e in corso tra la Provincia e la Società (con accordi di programma e contratti pubblici) per il miglioramento della sicurezza stradale nella rete viaria di competenza provinciale, sia mediante l'analisi dei flussi di traffico, utili alla programmazione di progettualità future per l'ammodernamento e il potenziamento della stessa rete, sia mediante la realizzazione puntuale di opere e infrastrutture strategiche.

Inoltre, va tenuto conto che la Giunta Regionale con DGR n. 172 del 27/02/2024 ha avviato, in contraddittorio con le province interessate, le procedure finalizzate alla integrazione e alla riclassificazione della rete stradale regionale nelle province del Veneto; il processo di nuova individuazione in corso comporterà che alcune delle attuali strade provinciali della nostra Provincia verranno gestite da Veneto Strade e la partecipazione provinciale nella società risulta opportuna al fine di tutelare gli interessi del territorio padovano.

- **VINCOLO DI ATTIVITA':** la Società può essere inquadrata ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lett. a) e anche ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. a) e d) e dell'art. 4, comma, 4 TUSP.

b) la Società ha un numero di dipendenti superiore al numero dei componenti dell'organo amministrativo;

ALLEGATO C

c) la Provincia non partecipa a società o ad enti pubblici strumentali che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da Veneto Strade S.p.a.

d) nel triennio 2021-2023 il fatturato medio della Società è stato superiore ad € 1.000.000,00;

e) la Società ha chiuso gli ultimi 5 bilanci in utile.

Non ricorre nemmeno la situazione di cui alla **lettera f)** (necessità di contenimento dei costi di funzionamento), in quanto la società risulta in equilibrio economico-finanziario.

Non appare necessaria l'aggregazione di Veneto Strade ad altre Società, prevista dalla **lettera g)**.

Valutazioni tecniche in merito alla permanenza dei presupposti ex articolo 5, commi 1 e 2

In merito alla convenienza economica e sostenibilità finanziaria della partecipazione, si rappresenta che:

- il valore delle azioni della società, calcolato a patrimonio netto contabile, è pari a circa € 1,54, superiore al valore nominale di € 1,00, ed è incrementato negli anni, dal 2020 ad oggi;
- la società è in una situazione di equilibrio economico – finanziario, e ciò risulta attestato anche dall'indicatore DSCR di cui al D.Lgs. n. 14/2019, come si evince dal Bilancio di esercizio al 31/12/2023 e dalla documentazione trasmessa in data 28/10/2024, agli atti con prot. n. 74008/2024;
- la partecipazione alla Società non comporta oneri economici per la Provincia; eventuali oneri futuri potranno derivare solo da futuri affidamenti di servizi, deliberati secondo la normativa vigente, come sopra precisato.

Sottoscritto dal Dirigente

SARTORE CARLO

con firma digitale